SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 13

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014, n. **172**.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Visto l'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

b) al comma 3, la parola: «metereologici» è sostituita dalla seguente: «meteorologici»;

c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

d) al comma 5, dopo le parole: «alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»;

f) al comma 5-*bis* le parole: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attività ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.»;

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 2-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76*

1. All'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quattro quote uguali per le quattro tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote uguali per le cinque tipologie»;

b) al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.»;

d) al comma 5, le parole: «tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro.»;

e) al comma 7, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: «possono presentare domanda,» sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-*bis*, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «procede alla valutazione delle singole iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.»;

b) al comma 2 la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero.»;

d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-*bis* per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo le parole: «ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro.» e la parola: «lavori» è sostituita dalla seguente: «interventi»;

b) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

c) al comma 5, le parole: «da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti» e le parole: «un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia»;

d) al comma 6, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonché per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8-ter *del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76*

1. All'articolo 8-*ter*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole: «I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzazione dei risparmi realizzati può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.».

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è differito al 15 dicembre 2014 limitatamente agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di proprietà dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

Integrazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. Dopo l'Allegato A è inserito il seguente:

"Allegato A-bis

(articolo 6, comma 1)

Modello di domanda

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio
Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio
presso Ufficio accettazione corrispondenza
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

PEC

(le indicazioni concernenti gli indirizzi di posta ordinaria e di posta elettronica certificata sono reperibili sul sito istituzionale)

OGGETTO: Richiesta di contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale per l'anno (specificare l'anno) per l'iniziativa ……….di cui all'articolo 2, comma 5.1, del *D.P.R. n. 76 del 1998* (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la localizzazione dello stesso)

Il sottoscritto, quale legale rappresentante di …………………..(indicare l'ente) chiede il contributo di euro ……… a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
A tal fine dichiara quanto segue.

A. Soggetto richiedente
A.1 Denominazione ….
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……

A.2 codice fiscale…………………………………………………………

A.3 sede legale………………………………………………………………………………

A.4 telefono………………………………………indirizzo di posta elettronica ordinaria/ certificata ……………………………telefono cellulare ………………(facoltativo)

B. Intervento da realizzare

B.1 Descrizione (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la localizzazione)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B.2 conformità dell'intervento alle disposizioni dettate dalla vigente normativa comunque connesse alla realizzazione dello stesso e impegno al rispetto delle prescrizioni normative nonché delle specifiche prescrizioni stabilite dalle Amministrazioni competenti durante l'esecuzione dell'iniziativa;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

B.3 indicazione della situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'iniziativa.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

B.4 l'intervento non è oggetto di altra linea di finanziamento ovvero la stessa non è sufficiente a coprire l'intero intervento (illustrare dettagliatamente il requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76);
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

C. Finanziamento

C.1 Importo richiesto a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale…………………………………………………………………………………………

C.2 l'Ente ha presentato precedenti richieste per assegnazione del contributo otto per mille
SI'□ NO□
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.3 l'Ente ha usufruito di precedenti assegnazioni del contributo suddetto SI'□
NO□
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.4 nell'anno (indicare l'anno)…………….. per il medesimo bene SI'□
NO□
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva; in caso di risposta negativa specificare per quale intervento ha usufruito del contributo);

C.5 in caso di risposta positiva alla voce precedente, indicazione della complementarietà dell'intervento proposto con quello in precedenza finanziato SI'□
NO□
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.6 dettagliata descrizione degli effetti prodotti dall'intervento già realizzato;

C.7 l'Ente ha usufruito di contributi o finanziamenti o ha ottenuto altri apporti per la stessa iniziativa
SI'□ NO□
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.8 a carico di pubbliche amministrazioni SI'□
NO□
(in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l'oggetto del contributo o finanziamento o apporto ottenuto)
a carico di soggetti privati
SI'□ NO□
(in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l'oggetto del contributo o finanziamento o apporto ottenuto)

D. **Responsabile tecnico per la gestione dell'intervento**

D.1 Generalità

Nome ……………………………………Cognome………………………………………….

Qualifica……………………………………………………………………………..……….

telefono……………………………………indirizzo di posta elettronica ordinaria/ certificata ……………………………telefono cellulare ……………..(facoltativo) fax ……(facoltativo)

D.2 Titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento

Il richiedente si impegna a rinunciare al contributo concesso a valere sulla quota dell'otto per mille ove l'intervento sia finanziato da diversa fonte.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B di cui all'articolo 4, comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76;

N.B.

L'istante può fare espresso riferimento alla documentazione a corredo di istanze già presentate nel biennio precedente per il medesimo intervento. In tale caso occorre unire alla domanda un'espressa dichiarazione firmata dal legale rappresentante che indichi l'anno di presentazione della precedente istanza e che attesti che la documentazione agli atti è ancora attuale. In caso di modifiche occorre allegare i relativi aggiornamenti."

2. Alla fine dell'Allegato B inserire il seguente punto:

«5. Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. denominazione dell'immobile oggetto dell'intervento e codice di identificazione (codice M.I.U.R);

2. indicazione dell'ente proprietario dell'immobile e della destinazione esclusiva all'istruzione scolastica (numero classi e numero alunni);

3. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento (regione, provincia e comune);

4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici, di interesse storico artistico o di altra natura;

5. indicazione se l'immobile sia opera di autore non più vivente e se l'esecuzione dello stesso risalga ad oltre settanta anni, secondo l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell'immobile tramite elementi grafici, fotografici e descrittivi coerenti con gli elaborati progettuali prodotti;

7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero di rischio di perdita o di deterioramento dell'immobile;

8. descrizione degli obiettivi dell'intervento;

9. indicazione del livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il progetto comprensivo dei relativi elaborati grafici, nonché del computo metrico estimativo;

10. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione per tipologia di intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con il livello di progettazione;

11. specificazione che il progetto costituisce/non costituisce il completamento dell'intervento o è parte di un lotto funzionale;

12. dichiarazione se per il medesimo intervento sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;

13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

14. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta

gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente) e suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA.

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del …..(indicare l'ente) e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Ove quest'ultimo non sia un pubblico ufficiale o un dipendente della pubblica amministrazione, occorre indicare espressamente che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3033

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

«Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.»

«Art. 48. - Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999):

«Art. 3.- (Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative). - 1-18 (*Omissis*).

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014):

«206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2. (Interventi ammessi). - 1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamen-

te gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sotto sviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

3. Gli interventi in caso di calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.

4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.

5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili, ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, o mobili anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.

5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.

5-*bis*. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attività ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.

6-*bis*. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.».

— Si riporta il testo dell'art. 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

«Art. 56. Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

«Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a)*:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2-*bis*. (Criteri di ripartizione) - 1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle cinque tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.

4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte. Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, nell'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tal caso, il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per le quali ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.

6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

7. Entro il 31 gennaio dì ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento.

Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.

8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 3. (Requisiti soggettivi) - 1. Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, possono presentare domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

1-*bis* Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-*bis*, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-*bis*, negli ultimi cinque anni;

c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;

h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere *a)*, *e)* ed *h)*, devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)* con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia; quanto alla lettera *g)* con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere *a)*, *e)*, *f)* ed *h)* con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.».

— Si riporta il testo degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 38. (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-*bis*. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.»

«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). - 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 5. (Schema del piano di ripartizione) - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, è possibile istituire una o più Commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.».

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-*bis*.».

Per il testo dell'articolo 9 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note dell'art. 1.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76: come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6. (Modalità di presentazione della domanda).- 1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-*bis* per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

— Si riporta il testo degli articoli 65 e 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 65. (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-*bis*) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-*bis*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

1-*ter*. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e c-*bis*), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

«Art. 72. (Definizioni relative al sistema pubblico di connettività) - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal presente regolamento:

Art. 8. (Erogazione dei fondi) - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:

a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;

c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, é corrisposto un importo pari a 30 mila euro e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di cinque apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale; suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonché per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».

Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note dell'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

«Art. 21. (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera *c)*, e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».

Per il testo degli articoli 65 e 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 5.

Per il testo dell'art. 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 8-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 8-*ter* (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo delle economie di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.

2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *d)*, limitatamente ai lavori riconosciuti utili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. L'utilizzazione dei risparmi realizzati può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.».

Note all'art. 9:

Le tabelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, modificate dal presente regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 1998. n. 81.

14G00186

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 17 novembre 2014.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di:

a) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati praticati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;

b) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o commessi in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate;

c) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati le condotte e gli atti di cui alla lettera *a)*;

d) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nei CDA e nei CARA e sulle modalità di trattenimento nei CIE e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione alle disposizioni e alle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri;

e) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone trattenute all'interno di ciascun CIE e di quelle ospitate all'interno di ciascun CDA e di ciascun CARA, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope e sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri CIE, CDA e CARA, nonché la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare;

f) valutare l'efficacia dell'attuale sistema dei CIE sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute, in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalità rispetto al grado di privazione della libertà personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa;

g) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti;

h) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e accertare eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo livelli adeguati e di qualità e che gli stessi non siano implicati in procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di accoglienza o di CIE;

i) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento nonché di tutela legale e sociale erogati nei CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;

l) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera *h)*;

m) valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la possibilità di adottare, a parità di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.

Art. 3.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo dì cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 3 e 7.

Art. 5.

Organizzazione

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione, a maggioranza assoluta, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può riunirsi in seduta segreta con deliberazione a maggioranza semplice.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti prodotti nel corso della propria attività.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro, di cui 10.000 euro per l'anno 2014 e 90.000 euro per l'anno 2015, e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 17 novembre 2014

La Presidente: BOLDRINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 18:

Presentato dai deputati Fratoianni, Palazzotto, Migliore, Costantino, Pellegrino, Pilozzi, Kronbichler, Boccadutri, Di Salvo, Duranti, Daniele Farina, Lavagno, Marcon, Melilla, Nardi, Paglia, Pannarale, Piazzoni, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Aiello, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Piras, Placido, Ragosta, Zan e Zaratti il 19 dicembre 2013.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 gennaio 2014, con il parere delle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 19:

Presentato dai deputati Marazziti, Zampa, Schirò, Santerini, Fitzgerald Nissoli, Galgano, Sberna e Vargiu il 21 dicembre 2013.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 febbraio 2014, con il parere delle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 21:

Presentato dal deputato Fiano il 27 febbraio 2014.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 marzo 2014, con il parere delle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminati dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nelle sedute del 15 e 17 aprile, 6 e 28 maggio, 10, 18, 19 e 26 giugno, 6 agosto, 24 settembre e 1° ottobre 2014.

Il testo unificato proposto dalla Commissione è stato esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 13 ottobre, 11 e 13 novembre ed è stato approvato il 17 novembre 2014.

14A09159

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Valperga e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valperga (Torino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattro consiglieri su sette assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valperga (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Bellomo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valperga (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 ottobre 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 ottobre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valperga (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Bellomo.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Venaria Reale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Venaria Reale (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 16 settembre 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venaria Reale (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Gatto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Venaria Reale (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Catania.

Il citato amministratore, in data 16 settembre 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'8 ottobre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venaria Reale (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Gatto.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giusto Canavese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Giusto Canavese (Torino);

Considerato altresì che, in data 25 ottobre 2014, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Giusto Canavese (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giusto Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Bollettino.

Il citato amministratore, in data 25 ottobre 2014, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giusto Canavese (Torino).

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2013, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visto l'art. 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine di legge, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, in applicazione del citato art. 227, comma 2-*bis*, il prefetto di Napoli ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Cerni è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, composto dal sindaco e da sette consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013.

La scadenza del termine per l'adozione del predetto documento contabile, previsto dall'art. 227, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, con provvedimento del 6 agosto 2014, ha nominato un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di rendiconto di gestione per l'esercizio 2013, approvato dallo stesso con deliberazione n. 1 del 29 agosto 2014.

Il prefetto di Napoli con provvedimento del 1° settembre 2014 ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione predisposto dal commissario *ad acta*, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto ha nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile ed ha proposto, con nota del 7 ottobre 2014, lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Cerni.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Tufino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tufino (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da quattro consiglieri su sette assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tufino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio Del Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tufino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 ottobre 2014.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 ottobre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tufino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio Del Prete.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2014.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del Progetto EURES annualità 2012/2013. (Decreto n. 45/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/1992;

Vista la decisione della Commissione n. 5236 del 23 dicembre 2002 che ha sostituito la decisione 93/569/CEE con la quale è stata istituita la rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) in attuazione del suddetto

regolamento (CEE) n. 1612/68, per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro;

Vista la Convenzione di Sovvenzione annuale n. VS/2012/0137 – SI2.622717dell'11 luglio 2012 tra la Commissione europea ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente il Piano d'attività «Eures Italia» da effettuarsi nel periodo 1° giugno 2012-31 maggio 2013 e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce la percentuale massima del contributo comunitario pari al 95 per cento dell'importo della Sovvenzione, nonché l'art. 5 secondo cui i finanziamenti saranno erogati alla fine della realizzazione dell'attività programmata, sulla base della certificazione delle spese sostenute;

Viste le note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010309 del 12 agosto 2014 e n. 946 del 3 ottobre 2014 con le quali si comunica che l'importo complessivo delle spese rendicontate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adempimento del Piano di attività «Eures Italia 2012/2013», certificate ed approvate in sede comunitaria, è pari ad euro 608.886,41;

Considerato che a fronte della spesa suddetta l'importo del cofinanziamento comunitario è di euro 578.442,09 pari al 95 per cento del totale e che pertanto, con le predette note viene richiesto l'intervento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87 per il restante importo di euro 30.444,32;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 ottobre 2014;

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la realizzazione del Piano di attività «Eures Italia», effettuato nel periodo 1° giugno 2012-31 maggio 2013, è pari a euro 30.444,32.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3365

14A09100

DECRETO 20 ottobre 2014.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 46/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro strategico nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 4621 del 4 ottobre 2007 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Regione Umbria in Italia;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 6163 del 28 agosto 2014 con la quale, a modifica da ultimo della precedente decisione C(2007) 4621 del 4 ottobre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 148.103.201,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma operativo regionale Umbria FESR 2007-2013;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del POR Umbria stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 148.103.201,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con i propri decreti n. 38/2008, n. 58/2008, n. 12/2010, n. 39/2010, n. 45/2011, n. 48/2012 e n. 63/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 37/2007, n. 8/2008 e n. 29/2009 ammontante ad euro 14.860.515,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe in parte (per euro 14.860.515,00) l'annualità 2013 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 ottobre 2014;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma operativo regionale (POR) Umbria FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2014) 6163 del 28 agosto 2014, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento di cui in premessa è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2013, complessivamente in euro 133.242.686,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota del cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione relativa all'annualità 2013 è stabilita in euro 5.985.490,00 al netto del citato prefinanziamento.

3. La predetta assegnazione di euro 133.242.686,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Umbria, per le annualità dal 2007 al 2013 con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

4. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Umbria FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 148.103.201,00, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

5. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Umbria provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

6. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. La Regione Umbria alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato POR FESR 2007-2013.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3366

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del POR Umbria FESR 2007-2013

Annualità	L. 183/1987
2007	20.173.550,00
2008	20.577.021,00
2009	20.988.562,00
2010	21.408.333,00
2011	21.836.500,00
2012	22.273.230,00
2013	5.985.490,00
Totale	133.242.686,00
Prefinanziamento	14.860.515,00
Totale complessivo	148.103.201,00

14A09101

DECRETO 20 ottobre 2014.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2013. (Decreto n. 47/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione 2012/93/Euratom del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013);

Visto il contratto di associazione n. FU07-CT-2007-00053 del 13 marzo 2008 e successivi emendamenti tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che le attività nel settore dell'energia da fusione, di cui al predetto contratto, hanno comportato nell'anno 2013 un costo complessivo di euro 46.678.520,00, come da comunicazione dello Steering Commettee Euratom-ENEA dell'8 luglio 2014;

Considerato che per gli interventi di parte ENEA, ammontanti a consuntivo ad euro 28.599.694, a fronte di contributi europei ammontanti ad euro 5.255.955,00, è prevista una partecipazione finanziaria nazionale di euro 23.343.739,00;

Viste le note n. 000965 del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'energia del 17 gennaio 2014 e n. 46138/UCA dell'ENEA del 29 luglio 2014, con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma «Euratom» di competenza ENEA, per l'anno 2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione del 3 ottobre 2014;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma «Euratom», anno 2013, è pari ad euro 23.343.739,00.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Amministrazione vigilante dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3367

14A09102

DECRETO 20 ottobre 2014.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Service of first aid during search and rescue at sea – SAR operations of Naval Forces stationed in Lampedusa as to ensure healthcare assistance to migrants crossing the Strait of Sicily» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2001, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 48/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, il quale prevede azioni comunitarie finanziate dal suddetto Fondo per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2013/EBFX/CA/EA/2001, sottoscritto in data 2 aprile 2014 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, per l'azione «Service of first aid during search and rescue at sea - SAR operations of Naval Forces stationed in Lampedusa as to ensure healthcare assistance to migrants crossing the Strait of Sicily»;

Considerato che detta azione, concernente l'attività di ricerca e salvataggio dei migranti nel Mare mediterraneo, con particolare attenzione alle coste siciliane, ha un costo complessivo di € 284.000,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea e l'Italia;

Vista la nota n. 0006830 del 5 giugno 2014, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad € 28.400,00, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad € 255.600,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 ottobre 2014:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Service of first aid during search and rescue at sea - SAR operations of Naval Forces stationed in Lampedusa as to ensure healthcare assistance to migrants crossing the Strait of Sicily» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2001, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è pari ad € 28.400,00.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di

spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3368

14A09103

DECRETO 20 ottobre 2014.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Praesidium IX – Consolidating reception capacities in respect of migratory flows reaching strategic border points on the South Italian coasts» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2002, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 49/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, il quale prevede azioni comunitarie finanziate dal suddetto Fondo per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2013/EBFX/CA/EA/2002, sottoscritto in data 24 aprile 2014 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, per l'azione «Praesidium IX - Consolidating reception capacities in respect of migratory flows reaching strategic border points on the South Italian coasts»;

Considerato che detta azione, concernente il consolidamento della capacità ricettiva dei flussi migratori che raggiungono punti strategici di frontiera nelle coste italiane meridionali, ha un costo complessivo di € 1.540.343,94 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea e l'Italia;

Vista la nota n. 0006830 del 5 giugno 2014, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad € 154.034,39, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad € 1.386.309,55;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 ottobre 2014:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Praesidium IX - Consolidating reception capacities in respect of migratory flows reaching strategic border points on the South Italian coasts» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2002, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è pari ad € 154.034,39.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali

siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3228

14A09104

DECRETO 20 ottobre 2014.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «National anti-fraud database: computer tool (IT) to prevent fraud against the Union's financial interests with the collaboration of law enforcement staff and national and regional authorities», nell'ambito del programma d'azione comunitaria Hercule II. (Decreto n. 50/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 878/2007/CE del 23 luglio 2007 che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE, la quale istituisce un programma comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma Hercule *II)* per il periodo 2007-2013;

Visto il «Grant Agreement» n. OLAF/2014/D5/026, sottoscritto in data 6 agosto 2014 tra la Commissione europea - Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, concernente il progetto «National anti-fraud database: computer tool (IT) to prevent fraud against the Union's financial interests with the collaboration of law enforcement staff and national and regional authorities», il cui obiettivo è lo studio di uno strumento informatico per prevenire le frodi a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

Vista la nota n. 0008883 del 19 settembre 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, a fronte di contributi comunitari pari ad € 69.404,48, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota parte nazionale, ammontante ad € 25.955,22, I.V.A. inclusa;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 ottobre 2014:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il progetto «National anti-fraud database: computer tool (IT) to prevent fraud against the Union's financial interests with the collaboration of law enforcement staff and national and regional authorities», di cui in premessa, è di € 25.955,22.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta della suddetta Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La citata Presidenza del Consiglio dei ministri effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, la Presidenza medesima si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Al termine dell'intervento, la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui sopra trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3229

14A09105

DECRETO 20 ottobre 2014.

Cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, del progetto DyMove – Diversity on the Move, nell'ambito del Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà (PROGRESS). (Decreto n. 51/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999 n.141 concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro , del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS) 2007-2013, istituito con decisione n.1672/2006/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 nell'ambito del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ha presentato il progetto DyMove - Diversity on the Move volto alla sperimentazione di nuove forme di contrasto alle discriminazioni in particolare nel mondo del lavoro e delle public utility;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 2513 dell'8 aprile 2014 che stabilisce la lista dei progetti partecipanti all'avviso pubblico «Support to National activities aiming at combating discrimination and promoting equality», ammessi alla sovvenzione;

Visto il Grant Agreement n. JUST/2013/PROG/AG/495/AD del 24 luglio 2014 tra la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali che a fronte di un costo complessivo ammissibile del progetto pari ad € 311.729,60 riconosce un contributo comunitario di € 249.379,60 ;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità n. 6813 del 31 luglio 2014 e la successiva integrazione n. 7762 del 15 settembre 2014, con la quale viene richiesto il cofinanziamento nazionale del suddetto progetto per un importo di € 62.350,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 3 ottobre 2014:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale del progetto DyMove, nell'ambito del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS) 2007/2013, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è pari ad € 62.350,00.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Dipartimento di cui sopra trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3230

14A09106

DECRETO 20 ottobre 2014.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo ENPI ITALIA - TUNISIA dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. (Decreto n. 52/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e n. 1638/2006 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro strategico nazionale dell'Italia 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 8275 del 16 dicembre 2008 di approvazione del Programma operativo transfrontaliero «ENPI Italia - Tunisia»;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C(2012) 7049 del 10 ottobre 2012 con la quale, a modifica della suddetta decisione C(2008) 8275 del 16 dicembre 2008, viene rideterminata in complessivi euro 2.519.142,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico per i progetti del citato Programma operativo, mentre le spese dell'assistenza tecnica restano a totale carico dell'Unione europea;

Vista la nota n. 8462 dell'11 settembre 2014 con la quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica evidenzia che per la parte italiana del programma «ENPI Italia - Tunisia» la quota nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, ammonta complessivamente ad euro 1.259.571,00;

Visti i propri decreti n. 8/2011, n. 8/2012, n. 59/2012 e n. 7/2014 relativi alle assegnazioni disposte a carico della legge n. 183/1987 per le annualità dal 2007 al 2013, pari complessivamente ad euro 1.007.660,00;

Considerato che occorre integrare per il 2013 il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di

rotazione a fronte dell'ampliamento di euro 251.911 della suddetta quota nazionale pubblica;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 ottobre 2014:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma transfrontaliero dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013 «ENPI Italia - Tunisia» è integrato per un importo di euro 251.911,00 per l'annualità 2013.

2. Per effetto dell'integrazione di cui al comma 1, l'assegnazione a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2013, già fissata in 163.846,00 euro dal decreto direttoriale n. 7/2014 del 31 gennaio 2014 richiamato in premessa, si ridetermina in 415.757,00 euro.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto programma, per l'intero periodo 2007-2013, è, pertanto, pari ad euro 1.259.571,00.

4. Il Fondo di rotazione eroga il suddetto importo in favore della regione siciliana, quale Autorità di gestione del programma, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

5. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta dell'Autorità di gestione.

6. La regione siciliana effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale pubblico già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

8. La medesima regione siciliana alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato programma transfrontaliero dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3231

14A09107

DECRETO 24 novembre 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte Titoli S.p.A.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 novembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 103.238 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 novembre 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 29 maggio 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser-

vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 novembre 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 novembre 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A09239

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Pinerolese", ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonché le successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Pinerolese";

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini DOC "Pinerolese", intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese";

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 29 ottobre 2014;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Pinerolese", così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pinerolese”, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, è sostituito per intero con l’annesso al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP “Pinerolese”, di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “PINEROLESE”

Approvato con DM 12.09.1996 GU 227 - 27.09.1996

Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 - 14.03.1997

Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Modificato con DM 07.03.2014 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata “Pinerolese” e’ riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

“Pinerolese” rosso

“Pinerolese” rosato

“Pinerolese” Barbera

“Pinerolese” Bonarda

“Pinerolese” Freisa

“Pinerolese” Dolcetto

“Pinerolese” Doux d’Henry

“Pinerolese” Ramie .

Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata “Pinerolese”, e’ riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Barbera, Bonarda, Nebbiolo, , Chatus da soli o congiuntamente minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Piemonte fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

La denominazione di origine controllata “Pinerolese” seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e’ riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Barbera: per almeno l’85% Barbera; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;

Bonarda: per almeno l’85% Bonarda Piemontese, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte ;

Freisa: per almeno l’85% Freisa, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;

Dolcetto: per almeno l’85% Dolcetto, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;

Doux d’Henry: per almeno l’85% Doux d’Henry, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte.

La tipologia “Pinerolese” Ramie e’ riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale limitatamente ai vigneti ricadenti nella tipologia “Pinerolese” Ramie la seguente composizione:

Avanà Avarengo , Chatus, Becuet, congiuntamente minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 40% idonei alla coltivazione per la regione Piemonte ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini di cui all’articolo 1 comprende l’intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Torino:

Angrogna, Bibiana , Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San Germano Ghisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Villar Perosa.,

Provincia di Cuneo:

Bagnolo, Barge.

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine “Pinerolese” accompagnata dalla menzione tradizionale Ramiè comprende l’intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina.

Fanno parte dello schedario viticolo del vino a D.O.C. “Pinerolese” tipologie rosso e rosato i vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a D.O.C. “Pinerolese” Barbera, “Pinerolese” Freisa, “Pinerolese” Dolcetto, “Pinerolese” Bonarda, “Pinerolese” Doux d’Henry, “Pinerolese” Ramìe.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. Onde tener conto dell'autosterilità del vitigno Doux d'Henry, ai fini del computo di superficie iscritta allo schedario viticolo, sarà considerata la superficie corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di riferimento.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale %
"Pinerolese" rosso	9	9,50
"Pinerolese" rosato	9	9,50
"Pinerolese" Barbera	8	10,00
"Pinerolese"Bonarda	8	10,00
"Pinerolese" Freisa	8	10,00
"Pinerolese" Dolcetto	8	10,00
"Pinerolese" Doux d'Henry	7	9,50
"Pinerolese" Ramie	7,5	9,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte.

Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Pinerolese" rosso:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %;

acidità' totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Pinerolese" rosato:

colore: rosato o rubino chiaro;

odore: delicato, gradevole, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %;

acidita' totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Pinerolese" Barbera:

colore: rosso rubino carico;

odore: vinoso, intenso;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;

acidità' totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Pinerolese" Bonarda:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico e intenso;

sapore: morbido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;

acidita' totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Pinerolese" Freisa:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico vinoso e intenso;

sapore: fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;

acidita' totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

"Pinerolese" Dolcetto:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: delicato e vinoso;

sapore: secco, morbido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;

acidita' totale minima: 5,0 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Pinerolese" Doux d'Henry:

colore: rosato piu' o meno intenso;

odore: fresco, fruttato e gradevole;

sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %;

acidita' totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore : 17,0 g/l.

"Pinerolese" Ramìe:

colore: rosso piu' o meno intenso;

odore: caratteristico, fresco, delicato;

sapore: asciutto, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %;

acidita' totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.

Per i vini di cui all'articolo 1 la designazione "Pinerolese", dovrà essere immediatamente seguita la dicitura "denominazione di origine controllata" la quale dovra' precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'articolo 1 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovra' essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. "Pinerolese".

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'articolo1 possono essere confezionati nei contenitori previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro nelle capacità consentite dalla norma.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in provincia di Torino, ai piedi delle Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. Già nel 1200, secondo le testimonianze dell'epoca, la zona era ricca di vigneti quali il nebbiolo ed il pregiato doux d'Henry così chiamato in onore di Enrico IV. Tra i vitigni più diffusi erano, ed in parte sono tuttora il Plassa, l'Avarengo, il Doux d'Henry e l'Avanà. I vigneti se posizionati nelle zone di forte pendenza sono spesso terrazzati. La forma di allevamento più utilizzata il gouyot. Già nel 1800 il "Doux d'Henry"nero veniva considerato un ottimo vitigno per la vinificazione ma per questo scopo è stato utilizzato poco in purezza, preferendosi la miscelazione con altre varietà della zona o, addirittura la sua commercializzazione come uva da tavola in virtù dei grappoli piuttosto lassi che nelle buone annate raggiungono dimensioni rilevanti con acini grandi caratterizzati da una buona serbevolezza. Risulta difficile dare una spiegazione per un nome tanto originale; lo si vorrebbe far risalire al nome del Re di Francia Enrico IV che, come riportano testi storici, durante una permanenza sul territorio pedemontano all'inizio del 1600 per la firma di un trattato con Carlo Emanuele I di savoia, ebbe occasione di degustare un vino amabile che lo entusiasmò: da questo episodio deriverebbe il nome di "dolce d'Enrico".

In questi ultimi anni lo si vinifica in purezza ottenendo così un vino dal colore rosato intenso e dal profumo fresco, fruttato e dal sapore piacevole, rotondo.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Pinerolese è un territorio di antica tradizione vitivinicola; la sua ampia base ampelografica e le condizioni ambientali caratteristiche di una viticoltura di montagna permettono l'ottenimento di una gamma di vini con carattere spiccato, freschi ed eleganti.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

La viticoltura e l'enologia hanno profonde radici storiche nelle Valli della zona del Pinerolese dove troviamo vigneti prevalentemente nelle zone collinari , ma anche ad altitudini significative. Dopo un lungo periodo di abbandono la viticoltura è oggi tra le attività agricole più dinamiche pur rimanendo un tipo di coltivazione "eroica" che però annovera sempre di più appassionati e ricercatori, alla scoperta dei vigneti autoctoni e alle produzioni limitate e ricercate come quelle ottenute dal Ramìe, nella zona di Pomaretto, il Doux d'Henry o l'Avanà, il Becuet o lo Chatus.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Camera di Commercio di Torino

Via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino

Tel. +39 011 57161

Fax +39 011 5716516

Mail: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

La C.C.I.A.A. di Torino è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in *G.U.* n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

14A09099

DECRETO 17 novembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2014, concernente la modifica del disciplinare di produzione della citata DOC;

Vista la domanda presentata per il tramite delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su istanza del Consorzio tutela del Vino Prosecco, con sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», nel rispetto della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Considerato che la predetta domanda di modifica è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica;

Considerato che la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2014, così come aggiornata con successiva rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2014;

Considerato che, entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, è pervenuta un'istanza da parte del citato Consorzio di tutela del vino «Prosecco» contenente osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, intese a prevedere il limite temporale del 30 novembre 2011, ai fini dell'accesso alla disposizione derogatoria di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5, comma 1, della stessa proposta di disciplinare, relativamente alla sussistenza del requisito della conduzione dei vigneti da parte delle aziende viticole conferenti alle cantine aziendali o cooperative ubicate nei comuni della Provincia di Verona, confinanti all'area delimitata di produzione delle uve;

Considerato che, conformemente alle disposizioni procedurali di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, la predetta istanza del Consorzio di tutela del «Prosecco» è stata valutata in apposita Conferenza di servizi presso questo Ministero, in data 11 novembre 2014, al termine delle quali la citata istanza è stata accolta ed in tal senso è stata data comunicazione al soggetto istante, che funge anche da soggetto che ha presentato la richiesta di modifica del disciplinare in questione;

Considerato altresì che detta domanda di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che, pertanto, per la definizione della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» in conformità alla citata proposta, così come aggiornata a seguito dell'accoglimento della richiamata istanza presentata dal Consorzio di tutela del «Prosecco»;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Prosecco» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con i decreti ministeriali 7 marzo 2014 e 28 luglio 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad

aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Articolo unico

1. Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con i decreti ministeriali 7 marzo 2014 e 28 luglio 2014 richiamati in premessa, è apportata la modifica evidenziata nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile anche per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2014/2015.

3. La modifica di cui al comma 1 sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».

Il comma 1 dell'art. 5 è sostituito con il seguente testo:

«1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.».

14A09098

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 ottobre 2014.

Autorizzazione all'emissione di francobolli ordinari di «Posta Italiana», nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste Italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di

prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la suddetta serie di carte valori postali, denominandola «Posta Italiana»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 45452 del 22 settembre 2014;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di francobolli ordinari di «Posta Italiana», nel valore di € 0,80.

I francobolli sono stampati a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due più inchiostro di sicurezza, e precisamente - verde bandiera, rosso bandiera, inchiostro di sicurezza bruno concentrato metallizzato; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro.

Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto. Sul lato superiore, di ciascun foglio, è riportata la scritta «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 40,00».

La vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia con i colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la dicitura POSTE ITALIANE. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09041

DECRETO 6 ottobre 2014.

Autorizzazione all'emissione di francobolli ordinari di «Posta Italiana», nel valore di euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste Italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 2009 con il quale è stata identificata la suddetta serie di carte valori postali, denominandola «Posta Italiana»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 45452 del 22 settembre 2014;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di francobolli ordinari di «Posta Italiana», nel valore di € 0,95.

I francobolli sono stampati a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre più inchiostro di sicurezza, e precisamente - verde bandiera, rosso bandiera e blu concentrato, inchiostro di sicurezza blu concentrato metallizzato; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro.

Ciascun foglio, di formato cm. 30 x 33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto. Sul lato superiore di ciascun foglio è riportata la scritta «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 47,50».

La vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia con i colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la dicitura POSTE ITALIANE. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09042

DECRETO 20 ottobre 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicati al Santo Natale, nei valori di euro 0,80 e euro 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste Italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Ricorrenze»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, due francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie dedicati al Santo Natale;

Visto i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi in data 26 giugno 2014 e 10 luglio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 45123 del 18 settembre 2014;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2014, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicati al Santo Natale, nei valori di € 0,80 e € 0,95.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); colori: quadricromia; tiratura: un milione e cinquecentomila francobolli per ciascun soggetto.

Caratteristiche del francobollo dal valore di € 0,80 - formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 22,40». La vignetta riproduce la tela di Agostino Carracci «MADONNA COL BAMBINO E SANTI», dipinta nel 1586 e conservata presso la Galleria Nazionale di Parma. Completano il francobollo le leggende «MADONNA COL BAMBINO E SANTI», «AGOSTINO CARRACCI», «GALLERIA NAZIONALE DI PARMA» e «NATALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Caratteristiche del francobollo dal valore di € 0,95 - formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; bozzettista: Giustina Milite. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75». La vignetta raffigura il volto stupito di una bambina che, da dietro una porta, guarda i regali che sono sotto l'albero. Completano il francobollo la leggenda «Buon Natale», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09044

DECRETO 20 ottobre 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un intero postale celebrativo delle Associazioni filateliche italiane centenarie, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste Italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al

pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 23 gennaio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 45117 del 18 settembre 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un intero postale celebrativo delle Associazioni filateliche italiane centenarie, nel valore di € 0,80.

L'intero è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, in offset, su carta bianca da 250 g/mq; colori: quadricromia più inchiostro di sicurezza fluorescente giallo visibile; formato della cartolina: cm 16,8 x 12; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: centomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca:

in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura composta da tre vignette con dentellatura simulata che riproducono ognuna elementi figurativi rappresentativi delle tre Associazioni filateliche centenarie celebrate, e in particolare:

la prima pubblicazione del notiziario dell'Associazione Filatelica Subalpina fondata a Torino nel 1913 e diventata nel 1927 Unione Filatelica Subalpina;

il logo dell'A.F.I., Associazione Filatelica Numismatica Italiana A. Diena, adottato fin dalla sua fondazione avvenuta a Roma nel 1914, ispirato al francobollo emesso in occasione del cinquantenario del Regno d'Italia;

frontespizio de «Il Francobollo» edito dal 1893 al 1899, organo ufficiale della Società Filatelica Lombarda fondata nel 1892 e dal 1924 denominata Unione Filatelica Lombarda.

Completano l'impronta di affrancatura le rispettive leggende «Unione Filatelica Subalpina» e «1913», «ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA ITALIANA "A. DIENA"» e «1914», «UNIONE FILATELICA LOMBARDA» e «1892», la scritta «ASSOCIAZIONI FILATELICHE CENTENARIE» ripartita sulle tre vignette, «ITALIA» e il valore «€ 0,80»;

in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario;

in alto, a sinistra, è riportata la scritta «Cartolina Postale».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09045

DECRETO 20 ottobre 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di cinque francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nel valore di euro 0,80 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste Italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante:«Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 24 luglio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 46111 del 24 settembre 2014;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2014, cinque francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,80 per ciascun soggetto.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 100 g/mq;

formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colori: quadricromia; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: 800.000 esemplari per ciascun francobollo. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 40,00», si compone di dieci strisce comprendenti i cinque differenti francobolli.

Le vignette, in sequenza, raccontano «il viaggio della lettera», un percorso che inizia, da sinistra, con la scrittura del testo da parte del mittente, l'impostazione, la lavorazione in un centro di meccanizzazione postale, la consegna al destinatario e l'apertura della busta con la lettura del messaggio. Completano ciascun francobollo la leggenda «GIORNATA DELLA FILATELIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09046

DECRETO 22 ottobre 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di quindici francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicati alle Eccellenze enogastronomiche italiane - il Vino DOCG, nel valore di euro 0,80 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste Italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014), recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, quindici francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie dedicati alle Eccellenze enogastronomiche italiane - il Vino DOCG;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi in data 22 maggio 2014 e 10 luglio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 45120 del 18 settembre 2014;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2014, quindici francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicati alle Eccellenze enogastronomiche italiane - il Vino DOCG, nel valore di € 0,80 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa dei francobolli: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun francobollo. Bozzettisti: Anna Maria Maresca per i francobolli dedicati a Rosazzo, Ruchè di Castagnole Monferrato e Taurasi; Cristina Bruscaglia per i francobolli dedicati a Val di Cornia Rosso, Chianti e Fior D'Arancio Colli Euganei; Gaetano Ieluzzo per i francobolli dedicati a Barbaresco, Franciacorta e Malanotte del Piave; Giustina Milite per i francobolli dedicati a Frascati Superiore, Gattinara e Vernaccia di San Gimignano; Tiziana Trinca per i francobolli dedicati a Castel del Monte Nero di Troia, Offida e Recioto di Soave.

Le vignette, accomunate dalla medesima impostazione grafica, raffigurano un vigneto e un grappolo d'uva tipici dei vini DOCG a cui ognuno dei quindici francobolli è dedicato. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende: «BARBARESCO DOCG», «CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA RISERVA DOCG», «CHIANTI DOCG», «FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI DOCG», «FRANCIACORTA DOCG», «FRASCATI SUPERIORE DOCG», «GATTINARA DOCG», «MALANOTIE DEL PIAVE DOCG», «OFFIDA DOCG», «RECIOTO DI SOAVE DOCG», «ROSAZZO DOCG», «RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO DOCG», «TAURASI DOCG», «VAL DI CORNIA ROSSO DOCG», «VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO DOCG», le scritte «ITALIA» e «MADE IN ITALY» e il valore «€ 0,80».

I quindici francobolli sono disposti su tre file da cinque ed inseriti in un foglio fustellato; sulla cimosa, lungo il lato superiore, al centro, è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 15 FRANCOBOLLI VALE € 12,00» e, rispettivamente, a sinistra e a destra, sono raffigurati in grafica stilizzata un grappolo d'uva con foglie e due calici di vino rosso e bianco; lungo il lato inferiore, al centro, è riportata la scritta «VINI ITALIANI DOCG». Foglio: quindici esemplari, valore «€ 12,00»; formato: cm. 25 x 14,7; progetto grafico: Gaetano Ieluzzo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09043

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 novembre 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Strattera (atomoxetina)». (Determina n. 1291/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Eli Lilly S.p.a. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/0686/02-08/II/31 trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Viste le notifiche di fine procedura UK/H/0686/02-08/I/39, II/040 trasmesse dalla competente autorità in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 9 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 in data 23 luglio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Strattera è indicato per il trattamento del Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività (ADHD) nei bambini a partire dai 6 anni di età, negli adolescenti e negli adulti come parte di un programma di trattamento multimodale. Il trattamento deve essere iniziato da un medico specialista nel trattamento dell'ADHD, ovvero neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o psichiatra.

Negli adulti la diagnosi deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal DSM 5 e deve essere confermata la presenza di sintomi dell'ADHD che erano preesistenti in età infantile.La conferma di terze parti è auspicabile e la somministrazione di Strattera non deve essere iniziata se la verifica dei sintomi dell'ADHD in età infantile non è certa. In base alla valutazione clinica, i pazienti devono avere un ADHD di gravità almeno moderata, come indicato da una compromissione funzionale almeno moderata in 2 o più ambiti (ad esempio sociale, scolastico e/o lavorativo) che interessano diversi aspetti della vita di un individuo.

del medicinale STRATTERA (atomoxetina) sono rimborsate come segue:

Confezione: “40 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063171 (in base 10) 13C2J3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,6.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,35.

Confezione: “40 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063195 (in base 10) 13C2JV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 78,4.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 129,39.

Confezione: “80 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063258 (in base 10) 13C2LU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,52.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,82.

Confezione: “80 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063260 (in base 10) 13C2LW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,63.

Confezione: “80 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063272 (in base 10) 13C2M8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 94,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 155,27.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063296 (in base 10) 13C2N0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,52.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,82.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063308 (in base 10) 13C2ND (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,63.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - AIC n. 037063310 (in base 10) 13C2NG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 94,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 155,27.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale STRATTERA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – neuropsichiatra, pediatra, psichiatra (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

La prescrizione del medicinale STRATTERA a base di atomoxetina deve essere effettuata: su diagnosi e piano terapeutico (PT) dei Centri Specialistici, individuati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Centri di Riferimento).

Inserimento nel PHT – Prontuario della distribuzione diretta di cui all’allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Registro Nazionale ADHD

Presso l’Istituto Superiore di Sanità è istituito il Registro Nazionale ADHD secondo i criteri individuati dalla CTS.

Ai fini della prescrizione del farmaco i Centri Regionali di riferimento di cui all’art. 3 sono tenuti a inserire nel Registro Nazionale ADHD i dati previsti dal Protocollo Diagnostico e Terapeutico della sindrome di iperattività e deficit di attenzione. Tale programma è finalizzato al monitoraggio dell’accuratezza diagnostica dell’ADHD e dell’appropriatezza dell’eventuale terapia farmacologica con atomoxetina.

Art. 5.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09010

DETERMINA 3 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex» (desametasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1297/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRADEX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043319019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Tobradex (desametasone) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: "0,3% + 0,1% collirio, sospensione" flacone contagocce 5 ml - AIC n. 043319019 (in base 10)199ZRC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tobradex (desametasone) è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09022

DETERMINA 3 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex» (desametasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1293/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRADEX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043318017;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Tobradex (desametasone) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: "0,3% + 0,1% collirio, sospensione" flacone contagocce 5 ml - AIC n. 043318017 (in base 10) 199YS1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tobradex (desametasone) è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09023

DETERMINA 3 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral» (tobramicina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1294/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al

registro “Visti Semplici”, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale TOBRAL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043316013;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Tobral (tobramicina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: “0,3% collirio, soluzione” flacone 5 ml - AIC n. 043316013 (in base 10)199WTF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tobral (tobramicina) è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09024

DETERMINA 3 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral» (tobramicina), ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1295/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al registro “Visti Semplici”, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRAL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043317015;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Tobral (tobramicina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: "0,3% + 0,1% collirio, sospensione" flacone contagocce 5 ml - AIC n. 043317015 (in base 10)199XSR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tobral (tobramicina) è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09025

DETERMINA 3 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Minias» (lormetazetam), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1292/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale MINIAS;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043345014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MINIAS (lormetazetam) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione

"2,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 20 ml

AIC n. 043345014 (in base 10) 19BT3Q (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MINIAS (lormetazetam) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09026

DETERMINA 5 novembre 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Krovaneg» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati. (Determina n. 364/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 139/2014 del 30 aprile 2014 pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 del 13 giugno 2014 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale «Krovaneg» con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 10 dicembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Italchimici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina n. 5, km 29 - 00040 Pomezia (Roma) - codice fiscale 01328640592 partita IVA 11902030151 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte pervenuta per posta certificata il 3 novembre 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: KROVANEG.

Confezioni:

037775 018 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule in blister in PVC;

037775 020 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule in blister in PVC.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.P.A.

Procedura: nazionale.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 139 del 30 aprile 2014 pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 del 13 giugno 2014 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 novembre 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A09136

DETERMINA 7 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax» (alprazolam), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1319/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società 4PHARMA S.r.l. in breve detta anche FP S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale XANAX (alprazolam);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta 4PHARMA S.r.l. in breve detta anche FP S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC da 042660011 a 042660035;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 21/07/2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Xanax (alprazolam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "0,25 mg compresse" 20 compresse - AIC n. 042660011 (in base 10) 18PW5C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,50 mg compresse" 20 compresse - AIC n. 042660023 (in base 10) 18PW5R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "1 mg compresse" 20 compresse - AIC n. 042660035 (in base 10) 18PW63 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Xanax (alprazolam) è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09020

DETERMINA 7 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Transact Lat» (flurbiprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1318/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TRANSACT LAT (flurbiprofene);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042988016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 21/07/2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Transact Lat (flurbiprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "40 mg cerotti medicati" 10 cerotti - AIC n. 042988016 (in base 10) 18ZWHJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Transact Lat (flurbiprofene) è la seguente medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09021

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantofir»

Estratto determina n. 1304/2014 del 4 novembre 2014

Medicinale: PANTOFIR.

Titolare A.I.C.: Wellington Street Development Pharma Limited - 47, Oaklands drive-Rathgar - Dublino (Irlanda).

Concessionario esclusivo di vendita: Krufarma Srl - Firenze (Italia).

Confezioni:

«20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse - A.I.C. n. 042643015 (in base 10) 18PCL7 (in base 32);

«40 mg compressa gastroresistente» 14 compresse - A.I.C. n. 042643027 (in base 10) 18PCLM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo:

20 mg di Pantoprazolo (corrispondenti a 22.58 mg di pantoprazolo sodico sesquidrato);

40 mg di Pantoprazolo (corrispondenti a 45.16 mg di pantoprazolo sodico sesquidrato);

eccipienti:

nucleo: mannitolo (E421), sodio carbonato anidro, sodio amido glicolato, acido metacrilico copolimero, calcio stearato;

rivestimento primario: ipromellosa, titanio diossido (E171), talco, macrogol (PEG 400), sodio-lauril solfato;

rivestimento secondario: acido metacrilico-etilacrilato copolimero dispersione 30%, glicole propilenico, ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171), talco.

Produzione principio attivo:

Hetero Drugs Ltd., S. No 213,214,255 Bonthapally Village Jinnaram Mandal, India - 502 313 Medak District, Andhra Pradesh;

Cipla Limited - Manufacturing & Research Division, Old Madras Road, Virgonagar District, India 560 049 Bangalore - Karnataka;

Cipla Limited - Manufacturing Division, Plot n. D-7, D-27, M.I.D.C., Industrial Area Kurkumbh Village - India 413 802 Daund, Maharashtra.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti:

Actavis Ltd., BLB016 - Bulebel Industrial Estate-Zejtun ZTN 3000, Malta;

Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Islanda;

Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str. - Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

«Pantofir» 20 mg compresse gastroresistenti:

adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre: sintomi da reflusso gastroesofageo. Trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso;

adulti: prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS;

«Pantofir» 40 mg compresse gastroresistenti:

adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre: esofagiti da reflusso;

adulti:

eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in combinazione con un'appropriata terapia antibiotica in pazienti con ulcere associate a H. pylori;

ulcera gastrica e duodenale;

sindrome di Zollinger–Ellison ed altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse - A.I.C. n. 042643015 (in base 10) 18PCL7 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A (nota 1-48)». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,83. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,30;

«40 mg compressa gastroresistente» 14 compresse - A.I.C. n. 042643027 (in base 10) 18PCLM (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A (nota 1-48)». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,11. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,59.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantofir» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08998

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoloft».

Estratto determina V&A n. 2247 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza relativamente al medicinale ZOLOFT;

Numero di procedura:

N. NL/H/1732/001-003/II/030;

N. NL/H/1732/001-003/II/025;

N. NL/H/1732/001-003/II/024;

N. NL/H/1732/001-003/II/017;

N. NL/H/1732/001-003/II/016;

N. NL/H/xxxx/WS/066_N. NL/H/1732/001-004/WS/032.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ZOLOFT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

027753033 - «50 mg compresse rivestite con film" 15 compresse divisibili;

027753045 - "100 mg compresse rivestite con film" 15 compresse;

027753096 - "20 mg/ml soluzione orale" flacone 60 ml con dosatore;

027753108 - "50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse divisibili;

027753110 - "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

027753122 - "25 mg compresse rivestite con film" 7 compresse;

027753134 - "25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse;

027753146 - "25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/pvc;

027753159 - "50 mg compresse rivestite con film" 10 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753161 - "50 mg compresse rivestite con film" 14 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753173 - "50 mg compresse rivestite con film" 20 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753185 - "50 mg compresse rivestite con film" 28 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753197 - "50 mg compresse rivestite con film" 50 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753209 - "50 mg compresse rivestite con film" 56 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753211 - "50 mg compresse rivestite con film" 60 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753223 - "50 mg compresse rivestite con film" 84 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753235 - "50 mg compresse rivestite con film" 98 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753247 - "50 mg compresse rivestite con film" 100 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753250 - "50 mg compresse rivestite con film" 200 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753262 - "50 mg compresse rivestite con film" 294 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753274 - "50 mg compresse rivestite con film" 300 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753286 - "50 mg compresse rivestite con film" 500 compresse divisibili in blister al/pvc;

027753298 - "100 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/pvc;

027753300 - "100 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister al/pvc;

027753312 - "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/pvc;

027753324 - “100 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister al/pvc;

027753336 - “100 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister al/pvc;

027753348 - “100 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister al/pvc;

027753351 - “100 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister al/pvc;

027753363 - “100 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister al/pvc;

027753375 - “100 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister al/pvc;

027753387 - “100 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister al/pvc;

027753399 - “100 mg compresse rivestite con film” 200 compresse in blister al/pvc;

027753401 - “100 mg compresse rivestite con film” 294 compresse in blister al/pvc;

027753413 - “100 mg compresse rivestite con film” 300 compresse in blister al/pvc;

027753425 - “100 mg compresse rivestite con film” 500 compresse in blister al/pvc;

027753437 - “25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister al/pvc.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, cap 04100, Italia, Codice Fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09008

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tatig».

Estratto determina V&A n. 2250 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza relativamente al medicinale TATIG;

Numero di procedura:

N. NL/H/1736/001-003/II/030;

N. NL/H/1736/001-003/II/025;

N. NL/H/1736/001-003/II/024;

N. NL/H/1736/001-003/II/017;

N. NL/H/1736/001-003/II/016;

N. NL/H/xxxx/WS/066 N. NL/H/1736/001-003/WS/032.

È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale TATIG, nelle forme e confezioni sottoelencate:

027754035 - “20 mg/ml soluzione orale” flacone 60 ml con dosatore;

027754047 - “50 mg compresse rivestite con film” 15 compresse divisibili;

027754050 - “100 mg compresse rivestite con film” 15 compresse;

027754086 - “50 mg compresse rivestite con film” 30 compresse divisibili;

027754098 - “100 mg compresse rivestite con film” 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, cap 04100, Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09009

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Pfizer»

Estratto determina V&A n. 2253 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SERTRALINA PFIZER;

Numeri di procedura:

n. NL/H/2417/001-002/II/008;

n. NL/H/2417/001-002/II/004;

n. NL/H/2417/001-002/II/003.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale SERTRALINA PFIZER, nelle forme e confezioni sotto elencate:

042434011 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC;

042434023 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC;

042434035 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC;

042434047 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC;

042434050 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

042434062 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

042434074 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC;

042434086 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC;

042434098 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC;

042434100 - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC;

042434112 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC;

042434124 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

042434136 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/PVC;

042434148 - «50 mg compresse rivestite con film» 294 compresse in blister AL/PVC;

042434151 - «50 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister AL/PVC;

042434163 - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/PVC;

042434175 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC;

042434187 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC;

042434199 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC;

042434201 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC;

042434213 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

042434225 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

042434237 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC;

042434249 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC;

042434252 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC;

042434264 - «100 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC;

042434276 - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC;

042434288 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

042434290 - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/PVC;

042434302 - «100 mg compresse rivestite con film» 294 compresse in blister AL/PVC;

042434314 - «100 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister AL/PVC;

042434326 - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/PVC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, c.a.p. 04100 Italia, codice fiscale n. 06954380157

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09011

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz GMBH».

Estratto determina V&A n. 2254 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ;

Numeri di procedura:

n. NL/H/0377/001/II/052/G

n. NL/H/0377/001/IB/051

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH, nelle forme e confezioni sotto elencate:

037967015 - «20 mg/12.5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967027 - «20 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967039 - «20 mg/12.5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967041 - «20 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967054 - «20 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967066 - «20 mg/12.5 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967078 - «20 mg/12.5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967080 - «20 mg/12.5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967092 - «20 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967104 - «20 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PA/AL/PVC;

037967116 - «20 mg/12.5 compresse» 50x1 compresse in blister AL/PA/AL/PVC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Kundl, Biochemiestrasse 10, c.a.p. 6250, Austria (AT).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09012

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Hexal»

Estratto determina V&A n. 2255 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL;

Numeri di procedura:

n. NL/H/1095/001/II/014/G

n. NL/H/1095/001/IB/013

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL, nelle forme e confezioni sotto elencate:

038435018 - «20 mg/12.5 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435020 - «20 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435032 - «20 mg/12.5 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435044 - «20 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435057 - «20 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435069 - «20 mg/12.5 mg compresse» 49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435071 - «20 mg/12.5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435083 - «20 mg/12.5 mg compresse» 50x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435095 - «20 mg/12.5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL:

038435107 - «20 mg/12.5 mg compresse» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435119 - «20 mg/12.5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435121 - «20 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038435133 - «20 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 01312320680

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09013

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Sandoz»

Estratto determina V&A n. 2256 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: rinnovo autorizzazione e variazione di tipo IB, relativamente al medicinale NEBIVOLOLO SANDOZ;

Numero di procedura:

n. DE/H/0859/001/R/001;

n. DE/H/0859/001/IB/007.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale NEBIVOLOLO SANDOZ, nelle forme e confezioni sottoelencate:

038132015 - «5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL;

038132027 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL;

038132039 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL;

038132041 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL

038132054 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

038132066 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

038132078 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

038132080 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL;

038132092 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL;

038132104 - «5 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AL;

038132116 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/AL;

038132128 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL;

038132130 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL;

038132142 - «5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/AL;

038132155 - «5 mg compresse» 7 compresse in flacone PE;

038132167 - «5 mg compresse» 10 compresse in flacone PE;

038132179 - «5 mg compresse» 14 compresse in flacone PE;

038132181 - «5 mg compresse» 20 compresse in flacone PE;

038132193 - «5 mg compresse» 28 compresse in flacone PE;

038132205 - «5 mg compresse» 30 compresse in flacone PE;

038132217 - «5 mg compresse» 50 compresse in flacone PE;

038132229 - «5 mg compresse» 56 compresse in flacone PE;

038132231 - «5 mg compresse» 60 compresse in flacone PE;

038132243 - «5 mg compresse» 84 compresse in flacone PE;

038132256 - «5 mg compresse» 90 compresse in flacone PE;

038132268 - «5 mg compresse» 98 compresse in flacone PE;

038132270 - «5 mg compresse» 100 compresse in flacone PE;

038132282 - «5 mg compresse» 500 compresse in flacone PE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1 - c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09014

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pfizer»

Estratto determina V&A n. 2257 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale VENLAFAXINA PFIZER.

Numero di procedura: è autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale VENLAFAXINA PFIZER, nelle forme e confezioni sottoelencate:

028834051 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;

028834063 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule;

028834099 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

028834101 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

028834113 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule;

028834125 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;

028834137 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo, 71, cap. 04100 (Italia), codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09015

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesavancol»

Estratto determina V&A n. 2258 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MESAVANCOL.

Numero di procedura: n. NL/H/0733/001/II/010.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale MESAVANCOL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

037734011 - «1.200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PA/AL/PVC;

037734023 - «1.200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 120 compresse in blister PA/AL/PVC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2, Cap. 20129 (Italia), codice fiscale 00752450155.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla

data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09016

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remodulin»

Estratto determina V&A n. 2259 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale REMODULIN.

Numero di procedura: n. FR/H/0278/001-004/II/027/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.8, 5.2 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale REMODULIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

037057015 - «1 mg/ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 ml;

037057027 - «2,5 mg/ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 ml;

037057039 - «5 mg/ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 ml;

037057041 - «10 mg/ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C: United Therapeutics Europe Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Chertsey, Unither House, Curfew Bell Road, Cap KT16 9FG (Gran Bretagna).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenga giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09017

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olimel»

Estratto determina n. 1301/2014 del 3 novembre 2014

Medicinale: OLIMEL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A., piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (Italia).

Confezioni:

«periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml;

A.I.C. n. 039941202 (in base 10) 162X2L (in base 32);

«periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml;

A.I.C. n. 039941214 (in base 10) 162X2Y (in base 32);

«periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml;

A.I.C. n. 039941226 (in base 10) 162X3B (in base 32);

«periferico N4E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.500 ml;

A.I.C. n. 039941238 (in base 10) 162X3Q (in base 32);

«N5E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml;

A.I.C. n. 039941240 (in base 10) 162X3S (in base 32);

«N5E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml;

A.I.C. n. 039941253 (in base 10) 162X45 (in base 32);

«N5E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.500 ml;

A.I.C. n. 039941265 (in base 10) 162X4K (in base 32);

«N7E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml;

A.I.C. n. 039941277 (in base 10) 162X4X (in base 32);

«N7E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml;

A.I.C. n. 039941289 (in base 10) 162X59 (in base 32);

«N7E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml;

A.I.C. n. 039941291 (in base 10) 162X5C (in base 32);

«N9E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml;

A.I.C. n. 039941303 (in base 10) 162X5R (in base 32);

«N9E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml;

A.I.C. n. 039941315 (in base 10) 162X63 (in base 32);

«N9E, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml;

A.I.C. n. 039941327 (in base 10) 162X6H (in base 32);

«N7, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml;

A.I.C. n. 039941339 (in base 10) 162X6V (in base 32);

«N7, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml;

A.I.C. n. 039941341 (in base 10) 162X6X (in base 32);

«N7, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml;

A.I.C. n. 039941354 (in base 10) 162X7B (in base 32);

«N9, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.000 ml;

A.I.C. n. 039941366 (in base 10) 162X7Q (in base 32);

«N9, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 1.500 ml;

A.I.C. n. 039941378 (in base 10) 162X82 (in base 32);

«N9, emulsione per infusione» 1 sacca a 3 comparti da 2.000 ml;

A.I.C. n. 039941380 (in base 10) 162X84 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Composizione - Principio attivo: soluzione di glucosio con calcio, emulsione di lipidi e soluzione di amminoacidi con altri elettroliti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OLIMEL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica (RNRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09018

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inipant».

Estratto determina n. 1302/2014 del 3 novembre 2014

Medicinale: INIPANT.

Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. Via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma) – Italia.

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse - AIC n. 041979016 (in base 10) 181348 (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse - AIC n. 041979028 (in base 10) 18134N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: Una compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg di Pantoprazolo (corrispondenti a 22.58 mg di pantoprazolo sodico sesquidrato);

40 mg di Pantoprazolo (corrispondenti a 45.16 mg di pantoprazolo sodico sesquidrato).

Eccipienti:

Nucleo: Mannitolo (E421), sodio carbonato anidro, sodio amido glicolato, acido metacrilico copolimero, calcio stearato; Rivestimento primario: ipromellosa, titanio diossido (E171), talco, macrogol (PEG 400), sodio-lauril solfato; Rivestimento secondario: acido metacrilico-etilacrilato copolimero dispersione 30%, glicole propilenico, ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171), talco.

Produzione principio attivo:

Hetero Drugs Ltd., S. No 213,214,255 Bonthapally Village Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh – India;

Cipla Limited – Bangalore, Manufacturing & Research Division, Virgonagar, Old Madras Road, 560 049 Bangalore, India;

Cipla Limited – Kurkumbh, Manufacturing Division, Plot n. D-7,D-27, M.I.D.C., Kurkumbh Village, Taluka – Daund District, Pune, India.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti:

Actavis Ltd., BLB016 – Bulebel Industrial Estate-Zejtun ZTN 3000, Malta;

Actavis HF., Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur, Islanda;

Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str. – Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

INIPANT 20 mg compresse gastroresistenti

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Sintomi da reflusso gastroesofageo.

Trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso.

Adulti:

Prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

INIPANT 40 mg compresse gastroresistenti

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Esofagiti da reflusso.

Adulti:

Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in combinazione con un'appropriata terapia antibiotica in pazienti con ulcere associate a H. pylori;

Ulcera gastrica e duodenale;

Sindrome di Zollinger–Ellison ed altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse - AIC n. 041979016 (in base 10) 181348 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,30.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse - AIC n. 041979028 (in base 10) 18134N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,59.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INIPANT è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per

l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09019

Comunicato relativo all'estratto della determina V&A n. 2051/2014 del 6 ottobre 2014 concernente l'autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Confidex».

Nell'estratto di determina V&A n. 2051/2014 del 6 ottobre 2014 di autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Confidex», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 265 del 14 novembre 2014.

1 - Ove si legge:

«Final Study Report (BE1116_3002)»;

Leggasi:

«Final Study Report (BE1116_3003)».

2 - Ove si legge:

«rispetto al plasma in due diverse indicazioni terapeutiche»;

Leggasi:

«nei dosaggi attualmente raccomandati».

14A09186

Comunicato relativo all'estratto di determina V&A n. 2052/2014 del 6 ottobre 2014 concernente l'autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Confidex».

Nell'estratto di determina V&A n. 2052/2014 del 6 ottobre 2014 di autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Confidex», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 265 del 14 novembre 2014.

1 - Ove si legge:

«Inserimento del Risk Management Plan nel modulo1 del dossier»;

Leggasi:

«Inserimento del Risk Management Plan (versione 0.1) nel modulo 1 del dossier».

2 - Ove si legge:

«Procedura: DE/H/0477/001-003/II/043»;

Leggasi:

«Procedura: DE/H/0477/001-003/II/039».

3 - Ove si legge:

«Tipologia della variazione:

C.I.13)»;

Leggasi:

«Tipologia della variazione:

C.I.z)».

14A09187

Comunicato relativo all'estratto di determina V&A n. 2188/2014 del 20 ottobre 2014 concernente l'autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Nebivololo Doc».

Nell'estratto di determina V&A n. 2188/2014 del 20 ottobre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 262 dell'11 novembre 2014.

Ove si legge:

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale NEBIVOLOLO DOC)

è autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell'ASMF per la produzione della sostanza attiva Nebivolol Hydrochloride eseguita da Hetero Drugs Limited: dalla versione AP-03, gennaio 2011/ RP-01, maggio 2008, alla versione AP-00, luglio 2013/RP-00, settembre 2013,

relativamente al medicinale NEBIVOLOLO DOC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N° Procedura: IT/H/0276/01/II/014.

Leggasi:

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ATORVASTATINA DOC GENERICI)

Aggiornamento dell'ASMF dell'atorvastatina (versione 3.0 / 2013-07-26) del titolare dell'ASMF Apotex Pharmachem Inc.,

relativamente al medicinale ATORVASTATINA DOC GENERICI ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N. Procedura: NL/H/1557/001-004/II/020.

14A09188

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che alla sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, è stato ritirato il marchio di identificazione ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del segretario generale n. 157 del 22 settembre 2014.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di commercio di Vercelli sarà deformato:

marchio: 92-VC; denominazione impresa: Artigiani orafi F.lli Ponzi di Ponzi Cristiano e Angelo S.n.c.; città: Vercelli.

14A09140

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del consolato onorario in Ostenda (Belgio).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La Sig.ra Caroline Vanwynsberghe, Console onorario in Ostenda (Belgio), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles;

g) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles e restituzione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A09115

Rilascio di *exequatur*

In data 4 novembre 2014 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso *l'exequatur* al sig. Michele Scandroglio, Console onorario della Repubblica di Bulgaria in Genova.

14A09116

Rilascio di *exequatur*

In data 30 settembre 2014 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso *l'exequatur* alla sig.ra Oneida Baró Estrada, Console generale della Repubblica di Cuba in Milano.

14A09117

Rilascio di *exequatur*

In data 23 ottobre 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso *l'exequatur* al sig. Rossen Borislavov Roufev, Console generale della Repubblica di Bulgaria in Milano.

14A09118

Rilascio di *exequatur*

In data 22 settembre 2014 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso *l'exequatur* al sig. Antonino Di Liberto, Console onorario della Repubblica di Filippine in Palermo.

14A09119

Rilascio di *exequatur*

In data 10 settembre 2014 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso *l'exequatur* al sig. Danilo Cannas, Console onorario della Repubblica di Filippine in Cagliari.

14A09120

Istituzione del consolato onorario in Norimberga (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Norimberga (Germania) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Monaco di Baviera, con la seguente circoscrizione terriroriale: Regierungs Bezirk, Mittelfranken e Oberfranken (Franconia superiore e centrale).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A09137

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'art. 1 dell'Accordo di Sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 25 luglio 1967, come emendato con Scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

Si è perfezionato lo scambio di note previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'art. 1 dell'accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 25 luglio 1967, come emendato con scambio di note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge del 23 settembre 2014, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014.

In conformità a quanto stabilito dalle parti, l'accordo è entrato in vigore il giorno 5 novembre 2014.

14A09139

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012224/XVJ(53) del 5 novembre 2014, i manufatti esplodenti denominati:

«PS/CIL1 ROSSO Ø 60/2013» (massa attiva g 213,00);
«PS/CIL2 VERDE Ø 60/2013» (massa attiva g 223,00);
«PS/CIL3 BLU Ø 60/2013» (massa attiva g 223,00);
«PS/CIL4 GIALLO Ø 60/2013» (massa attiva g 211,00);
«PS/CIL5 ARGENTO Ø 60/2013» (massa attiva g 208,00);
«PS/CIL6 LIMONE Ø 60/2013» (massa attiva g 223,00);
«PS/CIL7 ARANCIO Ø 60/2013» (massa attiva g 211,00);
«PS/CIL8 ROSSO Ø 70/2013» (massa attiva g 301,80);
«PS/CIL9 VERDE Ø 70/2013» (massa attiva g 302,80);
«PS/CIL10 BLU Ø 70/2013» (massa attiva g 321,80);
«PS/CIL11 GIALLO Ø 70/2013» (massa attiva g 305,70);
«PS/CIL12 ARGENTO Ø 70/2013» (massa attiva g 291,80);
«PS/CIL13 LIMONE Ø 70/2013» (massa attiva g 298,80);
«PS/CIL14 ARANCIO Ø 70/2013» (massa attiva g 305,70);
«PS/CIL15 CRI ROSSO Ø 70/2013» (massa attiva g 299,80);
«PS/CIL16 CRI VERDE Ø 70/2013» (massa attiva g 304,80);
«PS/CIL17 CRI BLU Ø 70/2013» (massa attiva g 304,80);
«PS/CIL18 CRI GIALLO Ø 70/2013» (massa attiva g 304,80);
«PS/CIL19 CRI ARGENTO Ø 70/2013» (massa attiva g 304,80);
«PS/CIL20 CRI LIMONE Ø 70/2013» (massa attiva g 304,80);
«PS/CIL21 CRI ARANCIO Ø 70/2013» (massa attiva g 304,80);
«PS/CIL22 ROSSO FISCHIO Ø 70/2013» (massa attiva g 305,70);
«PS/CIL23 FIREFLOWER SALICE ORO Ø 100/2013» (massa attiva g 224,50);
«PS/CIL24 VERDE FIREFLOWER Ø 120/2013» (massa attiva g 550,00);
«PS/CIL25 FIREFLOWER E CROCETTE LIMONE Ø 150/2013» (massa attiva g 714,00);
«PS/CIL26 DOPPIO DRAGONE ARGENTO Ø 100/2013» (massa attiva g 270,00);
«PS/329/2012» (massa attiva g 25,05);
«PS/300/2012» (massa attiva g 302,30);
«PS/270/2012» (massa attiva g 377,05);
«PS/CB45D-25-58/2012» (massa attiva g 877,05);
«PS/YH1025-2/2012» (massa attiva g 452,05);
«PS/YH1025-1/2012» (massa attiva g 428,05);
«PS/YH9013-9/2012» (massa attiva g 347,75);
«PS/YH9013-8/2012» (massa attiva g 347,75);
«PS/YH1023-9/2012» (massa attiva g 343,75);
«PS/YH1023-8/2012» (massa attiva g 343,75);
«PS/YH9013-6/2012» (massa attiva g 343,75);
«PS/YH1022 C/2012» (massa attiva g 289,60);
«PS/YH1013B/2012» (massa attiva g 327,55);
«PS/C81/2012» (massa attiva g 953,30);
«PS/BT30-FT-02/2012» (massa attiva g 172,25);
«PS/BT25-SW-03A/2012» (massa attiva g 144,35);
«PS/BT25-SW-03/2012» (massa attiva g 196,35);
«PS/BT30-SW-05/2012» (massa attiva g 248,45);
«PS/BT25-FW-01/2012» (massa attiva g 175,87);
«PS/BT30-FW-02/2012» (massa attiva g 172,25);
«PS/BT45-SW-06/2012» (massa attiva g 316,25);
«PS/BT45-FT-04/2012» (massa attiva g 176,05);
«PS/BT45-SW-04/2012» (massa attiva g 316,25);
«PS/BT45-SW-01/2012» (massa attiva g 316,25);
«PS/CB48/2012» (massa attiva g 1444,05);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Setaro Antonio, titolare della licenza di deposito e vendita di materiale esplodente della I, IV e V categoria in nome e per conto della ditta «La Pirotecnica S.r.l.» con esercizio in Tempa dell'Arena Teggiano (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A09108

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015424/XVJ/CE/C del 5 novembre 2014, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: «JK 6 B»

Numero Certificato BAM: 0589.EXP.3506/99

Data Certificato: 16 novembre 2000

Integrazione C1 al certificato: 21 aprile 2004

Numero ONU: 0160 o 0161*

Classe di rischio: 1.1 C o 1.3C*

Categoria P.S.: I

Denominazione Esplosivo: «JK 6 BT»

Numero Certificato BAM: 0589.EXP.3506/99

Data Certificato: 16 novembre 2000

Integrazione C1 al certificato: 21 novembre 2004

Numero ONU: 0160 o 0161*

Classe di rischio: 1.1 C o 1.3C*

Categoria P.S.: I

Denominazione Esplosivo: «JK 6 C»

Numero Certificato BAM: 0589.EXP.3506/99

Data Certificato: 16 novembre 2000

Integrazione C1 al certificato: 21 aprile 2004

Numero ONU: 0160 o 0161*

Classe di rischio: 1.1 C o 1.3C*

Categoria P.S.: I

Denominazione Esplosivo: «JK 6 M»

Numero Certificato BAM: 0589.EXP.3506/99

Data Certificato: 16 novembre 2000

Integrazione C1 al certificato: 21 aprile 2004

Numero ONU: 0160 o 0161*

Classe di rischio: 1.1 C o 1.3C*

Categoria P.S.: I

(*) Il gruppo di compatibilità 1.3 è valido solo se il metodo d'imballaggio è l'E22, con fustini di cartone da 25 litri, confezionamento interno con sacchi di plastica e un massimo di 10 kg di polvere nei fustini; oppure con fusti di cartone da 70 litri, confezionamento interno con sacchi di plastica ed un massimo di 25 kg di polvere nei fusti.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della «Eurenco Bofors AB» - 69186 Karlskoga (Svezia) -. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A09109

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015426/XVJ/CE/C del 5 novembre 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con le denominazioni accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: «NITRAM AS oppure NITRALEX»

Numero Certificato: INERIS 0080.EXP.02.0013

Data Certificato: 29 aprile 2002

Supplemento C1: 25 marzo 2010

Numero ONU: 0241

Classe di rischio: 1.1 D

Categoria P.S.: II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Della Bella Romeo, titolare in nome e per conto della INTER.E.M. S.r.l. con sede legale a Murisengo (AL) via

Pirenta, 1, delle licenze ex aricoli 46 e 47 T.U.L.P.S., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS» su richiesta della EPC-France 61, Rue Galilée - 75008 Parigi (Francia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della EPC-France Fabbrica di Saint-Martin-de-Crau - 13310 Saint-Martin-de-Crau (Francia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A09110

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015823/XVJ/CE/C del 5 novembre 2014, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: «2316417 Shaped Charge DYNAWELL 23g DP St RDX»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Denominazione Esplosivo: «2316422 Shaped Charge DYNAWELL 23g DP St HMX»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Denominazione Esplosivo: «2323276 Shaped Charge DYNAWELL 23g DP St HNS»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Denominazione Esplosivo: «2323273 Shaped Charge DYNAWELL 23g DP2 St RDX»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Denominazione Esplosivo: «2323274 Shaped Charge DYNAWELL 23g DP2 St HMX»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Denominazione Esplosivo: «2323275 Shaped Charge DYNAWELL 23g DP2 St HNS»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Denominazione Esplosivo: «2317005 Shaped Charge DYNAWELL 23g DPEX St RDX»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Denominazione Esplosivo: «2317006 Shaped Charge DYNAWELL 23g DPEX St HMX»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Denominazione Esplosivo: «2317096 Shaped Charge DYNAWELL 23g DPEX St HNS»

Numero Certificato: 0080.EXP.07.0016

Data Certificato: 20 marzo 2007

Integrazione C5 al certificato: 19 aprile 2013

Numero ONU: 0440

Classe di rischio: 1.4 D

Categoria P.S.: II

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi, il sig. Dionisi Antonio titolare, in nome e per conto della società «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con deposito sito in loc. Fanà di Comunanza (AP), della licenza di deposito e vendita di esplosivi di II e III categoria ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l'attestato «CE del Tipo» n. 0080.EXP.07.0016 ADDICTION C5 del 19 aprile 2013, rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS» (Francia).

Dal sopracitato certificato, richiesto dalla «DYNAenergetics GmbH & Co. KG» Kaiserstraße, 3 - 53840 Troisdorf (Germania), risulta che gli esplosivi in argomento devono essere prodotti presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A09111

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016900/XVJ/CE/C del 5 novembre 2014, il manufatto esplosivo denominato: «Esplosivo da mina EURANFO 77», già classificato con decreto ministeriale n. 557/PAS.7123-XVJ/6/15/2005 CE 28 del 27 novembre 2006, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, deve essere fabbricato, in accordo al certificato INERIS 0080.EXP.02.0114 integrazione C9 dell'8 settembre 2014, rilasciato su richiesta della «SEI EPC Italia S.p.A.» (Brescia - Italia), nei seguenti stabilimenti:

«Epc-France» (13310 Saint-Martin-de-Crau - Francia)

«Esplodenti Sabino S.r.L» (Casalbordino Stazione, Chieti - Italia),

«UEE Italia S.r.l.» (Terrarossa, Massa - Italia),

«Pravisani S.p.A.» (Sequals, Pn - Italia),

«Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l.» (Borghetto di Civita Castellana, Viterbo - Italia),

«VS Italia S.r.l.» (S. Vittore del Lazio - Frosinone - Italia),

«EPC-Belgique s.a.» (4540 Amay - Belgio).

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia, provvedimento ministeriale n. 557/PAS.7123-XVJ/6/15/2005 CE 28 del 27 novembre 2006, con il quale il manufatto in argomento è stato classificato e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il sopra indicato esplosivo il sig. Tonino De Angelis, titolare di licenza di P.S., in nome e per conto della «SEI EPC Italia S.p.A.», per lo stabilimento sito in località Colle nel comune di Castignano (AP), ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, il citato attestato «CE del Tipo».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A09112

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017193/XVJ/CE/C del 5 novembre 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: «Detonatore non elettrico tipo RIONEL UG»;

numero certificato: LOM 10EXP5484;

data certificato: 22 novembre 2010;

numero ONU: (0360 o 0361 o 0500)*;

classe di rischio: (1.1B o 1.4B o 1.4S)*;

categoria P.S.: III.

(*) Il numero ONU e la classe di rischio variano, rispettivamente, in base al tipo di imballaggio utilizzato.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Simone Ferrari, titolare delle licenze ex artt. 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Pravisani S.p.a., ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «LOM» su richiesta della «Maxam UEB, S.L.» Barrio Zuazo s/n 48960 Galdàcano (Vizcaya). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della Maxam Initiation System, S.L. Avda del Partenòn, 16 Campo de las Naciones - 28042 Madrid.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A09113

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione della procedura di VIA del progetto di «Rinnovamento delle caratteristiche funzionali e prestazionali dello sbarramento di Vulci sul fiume Fiora» ricadente nei Comuni di Canino e di Montalto di Castro.

Condetermina n. DVA-2014-0037301 del 13 novembre 2014 concernente il progetto di «Rinnovamento delle caratteristiche funzionali e prestazionali dello sbarramento di Vulci sul fiume Fiora» ricadente nei Comuni di Canino e di Montalto di Castro.

Si determina:

1. L'esclusione dalla procedura di VIA del progetto «Rinnovamento delle caratteristiche funzionali e prestazionali dello sbarramento di Vulci sul fiume Fiora» ricadente nei Comuni di Canino e di Montalto di Castro (VT). Proponente Soc. Enel Green Power S.p.A., fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

14A09160

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Ambientalismo Attivo società cooperativa», in Trento e nomina del commissario liquidatore

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis;

Delibera:

1. Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento d'autorità della Ambientalismo attivo Società cooperativa, con sede in Trento - via Oss Mazzurana n. 87, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

3. Di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di commercio di Trento.

14A09138

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 45 del 30 ottobre 2014

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 45 del 30 ottobre 2014 ha disposto l'impegno e la liquidazione a favore dei Comuni di Grosseto, Orbetello, Bagni di Lucca, Chianciano Terme, Pescaglia, Pisa e S. Giuliano Terme per consentire la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 5 novembre 2014 parte prima, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33).

14A09114

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-275) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.